Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **ROMA - Lunedì, 22 agosto 1932 - ANNO X** — **Numero 198**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:

SUPPLEMENTI ORDINARI.

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 193 DEL 22 AGOSTO 1932-X:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Agosto 1932-X (Fascicolo 8°).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 51: **Ministero delle finanze — Direzione generale del debito pubblico:** Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele — 65ª estrazione effettuata in Roma l'8 agosto 1932.

(6113)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere il 1° Concorso nazionale fotografico in Roma.

Con decreto in data 22 luglio 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1932-X, registro n. 6 Finanze, foglio n. 318, il Gruppo universitario fascista dell'Urbe è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il 1° Concorso nazionale fotografico, che avrà luogo a Roma il 28 ottobre 1932-X.

(6114)

Autorizzazione a promuovere la III Mostra del Sindacato regionale fascista belle arti del Veneto e la XXIII Mostra dell'Opera Bevilacqua La Masa in Venezia.

Con decreto in data 2 agosto 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 10 stesso mese, registro n. 6 Finanze, foglio n. 363, il comune di Venezia ed il Sindacato regionale fascista belle arti del Veneto sono stati autorizzati a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Mostra del Sindacato regionale fascista belle arti del Veneto e la XXIII Mostra dell'Opera Bevilacqua La Masa, che avranno luogo a Venezia nei mesi di agosto e di settembre 1932-X.

(6115)

Autorizzazione a promuovere in Bologna il IV Concorso nazionale per l'illustrazione artistica dei paesaggi e monumenti pittoreschi d'Italia.

Con decreto del 23 luglio 1932-X di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1932-X, registro n. 6 Finanze, foglio n. 319, l'Associazione nazionale pei paesaggi ed i monumenti pittoreschi d'Italia, con sede in Bologna, è stata autorizzata a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il IV Concorso nazionale per l'illustrazione artistica dei paesaggi e monumenti pittoreschi d'Italia. Esposizione biennale dell'arte del paesaggio), che avrà luogo in Bologna nell'autunno del 1932-X.

(6116)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1932, n. **977**.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 1932: 1° Accordo sulla esportazione con annesso e relativi Protocolli; 2° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923; 3° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 1932:
1° Accordo sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli;
2° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923;
3° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1932 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — ROCCO — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

N.B. — Gli Atti internazionali di cui sopra furono pubblicati a suo tempo nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 1932, n. 97.

REGIO DECRETO 22 aprile 1932, n. **978**.
Approvazione del contributo scolastico che il comune di Malo deve versare alla Regia tesoreria dello Stato dal 1° luglio 1926 al 31 dicembre 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1926 col quale, a decorrere dal 1° luglio 1926, si revoca l'autonomia scolastica al comune di Malo della provincia di Vicenza;
Visto l'art. 16 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
Viste le deliberazioni del commissario prefettizio di Malo e del Consiglio scolastico regionale di Venezia con le quali

si approva in L. 34.635,10 il contributo scolastico a carico del Comune stesso;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato in L. 34.635,10 il contributo scolastico che il comune di Malo, della provincia di Vicenza, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, dal 1° luglio 1926 al 31 dicembre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 136. — FERZI.

REGIO DECRETO 28 luglio 1932, n. 979.
Decadenza della Società anonima per la ferrovia Cividale-Caporetto dalla concessione della ferrovia medesima.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 3 dicembre 1925, n. 2319, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 ottobre 1925 per la concessione alla « Società per la ferrovia Cividale-Caporetto », anonima con sede in Udine, del completamento e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ridotto e a trazione a vapore da Cividale a Caporetto;

Ritenuto che la Società concessionaria non ha provveduto, nel termine prescrittole, alla esecuzione dei lavori di completamento ed alla definizione delle espropriazioni dei terreni occupati con la costruzione della ferrovia;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Società per la ferrovia Cividale-Caporetto, anonima con sede in Udine, è decaduta dalla concessione della ferrovia Cividale-Caporetto, accordatale con la convenzione 10 ottobre 1925, approvata con R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2319, con effetto dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 3 e 9 della convenzione in parola, e cioè dal 27 novembre 1930.

Art. 2.

È incamerata a beneficio dello Stato la cauzione di lire 230.000 nominali in titoli di Stato, depositati dalla Società anzidetta a garanzia della esecuzione dei lavori e delle espropriazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

È fatto obbligo alla Società per la ferrovia Cividale-Caporetto di riconsegnare la linea con tutte le sue pertinenze a norma dell'art. 4 della convenzione 10 ottobre 1925, entro il termine perentorio e con le modalità che saranno stabilite dai competenti organi dell'Amministrazione governativa, ai quali sono riservati gli opportuni provvedimenti per la ulteriore destinazione degli immobili, impianti e materiali costituenti la ferrovia, con formale salvezza di ogni altro diritto, ragione ed azione che all'Amministrazione possa competere, ai sensi di legge e della concessione approvata con il R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2319.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. 980.
Norme per l'Amministrazione dei servizi dei monopoli della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1914, n. 91, relativo all'ordinamento dei servizi delle privative in Tripolitania e in Cirenaica;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 giugno 1917, n. 965, che istituisce il monopolio dei fiammiferi in Tripolitania;

Visto il R. decreto 16 luglio 1925, n. 1436, riflettente il passaggio della manifattura dei tabacchi di Tripoli alle dipendenze del Governo della Colonia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le « Norme per l'Amministrazione dei servizi dei monopoli della Tripolitania » secondo l'unito testo, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per le colonie e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 325, foglio 111. — MANCINI.

Norme per l'Amministrazione dei servizi dei monopoli della Tripolitania.

Art. 1.

I servizi dei monopoli di produzione, importazione e vendita dei sali e tabacchi, di importazione e vendita dei fiammiferi e del chinino di Stato esistenti in Tripolitania, sono riuniti in una unica azienda, denominata « Amministrazione dei monopoli della Tripolitania ».

L'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania ha un bilancio proprio per le entrate e le spese, da allegarsi a quello della Colonia.

Il conto consuntivo delle entrate e delle spese è soggetto al controllo consuntivo della Corte dei conti.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha termine al 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 2.

L'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania comprende un organo centrale ed organi periferici.

L'organo centrale è costituito dalla Direzione dei monopoli, che ha sede in Tripoli.

Gli organi periferici sono quelli preposti alla coltivazione, alla lavorazione e alla vendita dei generi di monopoli.

Gli organi periferici dipendono, a tutti gli effetti, direttamente dalla Direzione di Tripoli.

Art. 3.

Alla sorveglianza tecnica dei servizi dell'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania si provvede con la consulenza di un funzionario superiore tecnico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da designarsi dall'Amministrazione stessa di concerto col Ministero delle colonie e che seguiterà a prestare servizio presso l'Amministrazione da cui dipende.

Art. 4.

Ai servizi dei monopoli della Tripolitania si provvede con personale del ruolo coloniale, con personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato posto fuori ruolo secondo le norme comuni, con personale a contratto e con personale giornaliero da assumersi con le norme in vigore.

Tale personale non potrà superare, come numero, i limiti stabiliti in forza dell'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 5.

Il direttore dell'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania è nominato con decreto del Ministro per le colonie su proposta del Governatore, di concerto con il Ministro per le finanze.

Al direttore dei monopoli della Tripolitania, oltre alle ordinarie competenze spettantigli ai sensi delle disposizioni in vigore riguardanti il trattamento economico del personale di ruolo in servizio nelle Colonie, verrà corrisposto un premio annuale di cointeressenza non eccedente le L. 10.000 da stabilirsi con decreto del Governatore.

Art. 6.

È istituito presso il Governo della Tripolitania il Comitato consultivo per l'Amministrazione dei monopoli della Colonia composto:

1° dal segretario generale, presidente;

2° dal direttore degli affari civili e politici;

3° dal direttore degli affari di finanza;

4° dal direttore degli affari economici e della colonizzazione;

5° dal capo del personale;

6° dal direttore della ragioneria coloniale;

7° dal capo dell'ufficio dell'avvocatura di Stato per la Libia;

8° dal direttore dei servizi agrari;

9° dal direttore dei monopoli.

Per l'esame di affari di particolare importanza, il presidente ha facoltà di chiamare a far parte del Comitato consultivo, con voto consultivo, altre persone di speciale competenza.

Il segretario del Comitato consultivo è nominato con decreto del Governatore fra i funzionari dell'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania di grado non inferiore al 9°.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del segretario generale assume la presidenza il direttore di Governo più anziano.

Art. 7.

Il Comitato consultivo deve essere sentito per dare parere sulle seguenti materie:

1° sui progetti di regolamenti per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione e sulle disposizioni che regolano il personale addetto ai servizi medesimi, salva l'approvazione dei relativi provvedimenti nelle forme di legge;

2° sul progetto di bilancio preventivo;

3° sul bilancio consuntivo e sul conto economico industriale dell'Azienda;

4° sulla determinazione delle quote percentuali delle entrate fiscali di cui all'art. 17;

5° sulla determinazione delle quote da versarsi al fondo di cui all'art. 21;

6° sulla istituzione, soppressione, o cambiamento di sede di opifici, uffici, magazzini, spacci all'ingrosso e rivendite speciali;

7° sulla modalità e prezzo per la cessione dei prodotti greggi e lavorati destinati alla esportazione;

8° sulla determinazione del contingentamento annuo di coltivazione dei tabacchi e dei relativi prezzi di acquisto;

9° sui preventivi di fabbricazione e di acquisto delle materie prime;

10° sui progetti dei contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le L. 300.000 e relative variazioni e sui progetti dei contratti a trattativa privata e relative variazioni, quando l'importo superi le L. 75.000;

11° sull'acquisto di immobili da destinarsi ad uso dell'Amministrazione e sulle vendite e permute di immobili in uso ad essa;

12° sui servizi da eseguirsi in economia, quando l'importo superi le L. 30.000;

13° sulla istituzione di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 15.000;

14° sulle transazioni di vertenza e sulla inapplicabilità totale o parziale delle penalità stabilite nei contratti quando

l'ammontare della transazione o della penale dichiarata inapplicabile superi le L. 15.000;

15° sulla concessione delle rivendite per concorso;

16° sulla assegnazione al personale di ruolo ed a contratto dei monopoli di premi di operosità e rendimento, con le modalità ed entro i limiti prescritti dalle disposizioni in vigore in Colonia ai sensi della legge 21 dicembre 1924, n. 2075.

Il Comitato consultivo è altresì chiamato ad esprimere il proprio parere su ogni altro argomento riguardante l'Amministrazione che, a richiesta del Governatore, sia deferito al suo esame.

Per le materie di cui ai nn. 7, 10 e 12, si può, nei casi di assoluta urgenza, prescindere dal parere di cui sopra, con decreto motivato del Governatore.

Fermi restando i limiti di competenza previsti al n. 10, i pareri del Comitato consultivo sostituiscono ad ogni effetto il parere del Comitato amministrativo della Colonia entro gli stessi limiti di competenza.

Art. 8.

La convocazione del Comitato consultivo è fatta su disposizione del presidente, ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

Per la validità delle decisioni occorre la maggioranza assoluta dei componenti. A parità di voti ha la preponderanza quello del presidente.

Art. 9.

Il Governatore ha la gestione di tutti gli affari che si riferiscono ai servizi dei monopoli della Colonia e rappresenta l'Amministrazione di fronte ai terzi in quanto non sia o non venga diversamente stabilito.

Può autorizzare il direttore dei monopoli a corrispondere con l'Amministrazione autonoma dei monopoli del Regno per quanto riguarda l'andamento tecnico dell'Azienda e l'esecuzione di forniture debitamente autorizzate.

Per le variazioni da apportarsi al bilancio durante l'esercizio finanziario valgono le norme che regolano le facoltà di storno concesse al Governatore.

Spetta, inoltre, al Governatore di approvare la ripartizione fra i vari servizi delle somme stanziate nei singoli articoli di bilancio e delle maggiori assegnazioni successivamente decretate.

Art. 10.

Per la gestione del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli è istituita un'apposita contabilità speciale fra il Governatore e la locale Sezione di tesoreria. Alla contabilità speciale da intestarsi all'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania, affluiscono le entrate di bilancio ordinarie e straordinarie di cui all'art. 21.

Con le stesse norme previste nel vigente ordinamento amministrativo contabile delle Colonie, il Governatore ordina ed eseguisce le spese al cui pagamento si provvede con ordinativi emessi sulla contabilità speciale.

Art. 11.

Per l'esecuzione di piccoli lavori e per sopperire alle minute spese di funzionamento, il Governatore, in ogni trimestre dell'esercizio finanziario, anticipa o mette a disposizione del direttore dei monopoli, i necessari fondi sui vari articoli di bilancio.

Art. 12.

Il Governatore, quando lo ritenga opportuno, può anticipare o mettere a disposizione del direttore dei monopoli, in una o più volte, i fondi necessari per provvedere al pagamento del tabacco greggio acquistato direttamente presso i coltivatori locali.

Art. 13.

Il direttore dei monopoli provvede al regolare andamento di tutti i servizi tecnici ed amministrativi.

È nelle sue attribuzioni:

1° assumere in servizio ed esonerare il personale operaio a giornata e le maestranze nei limiti delle piante organiche approvate e del contingente numerico di cui all'art. 5 del R. decreto 26 febbraio 1928, n. 355;

2° applicare provvedimenti disciplinari nei limiti di competenza indicati nei regolamenti;

3° autorizzare il lavoro straordinario, le missioni e le trasferte del personale, nell'ambito della Colonia quando esigenze di servizio lo richiedano e nei limiti dei fondi all'uopo assegnati;

4° provvedere per la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese debitamente autorizzate;

5° approvare i contratti, quando l'importo non superi le L. 30.000;

6° approvare la esecuzione dei lavori in economia, quando l'importo non superi le L. 30.000;

7° disporre l'esecuzione dei lavori a cottimo entro i limiti consentiti dai regolamenti e dai fondi all'uopo assegnati;

8° provvedere direttamente ai lavori di costruzione, trasformazione e manutenzione d'immobili nonchè all'ordinaria manutenzione dei macchinari, suppellettili, mobili ed altro nei limiti dei fondi all'uopo autorizzati, sempre quando l'importo dei lavori stessi non superi le L. 15.000;

9° prendere i provvedimenti d'urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza del servizio dandone all'occorrenza immediata comunicazione al Governatore.

Art. 14.

Il direttore dei monopoli:

a) risponde verso il Governatore della regolarità del servizio e del buon andamento tecnico ed economico di esso;

b) provede alla tenuta dei fogli matricolari di tutto il personale dipendente;

c) provvede alla tenuta dell'inventario del materiale mobile ed al riscontro delle relative consistenze;

d) provvede alla compilazione delle statistiche inerenti ai servizi da lui dipendenti e di quelle altre che venissero indicate dal Governatore;

e) presenta al Governatore le proposte per la compilazione del bilancio preventivo, e per le relative variazioni;

f) studia e propone al Governatore tutto quanto può giovare al perfezionamento del servizio in genere;

g) trasmette ogni trimestre al Governatore un breve rapporto sull'andamento del servizio;

h) presenta al Governatore ogni mese la contabilità dei pagamenti effettuati con i fondi messi a sua disposizione e trimestralmente la contabilità delle entrate ed i rendiconti del movimento delle materie corredati dei documenti giustificativi.

Art. 15.

Per le provviste delle materie prime e di tutti gli altri materiali occorrenti ai servizi dei monopoli, l'Amministrazione coloniale, quando lo ritenga opportuno, può incaricare l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la quale vi provvede con le modalità in vigore per le proprie forniture, salvo rimborso in base ai relativi documenti giustificativi.

Quando l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo richieda, l'Amministrazione coloniale potrà anticipare o mettere a sua disposizione i fondi all'uopo occorrenti salvo conguaglio in sede consuntiva.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta dell'Amministrazione coloniale, è anche autorizzata a somministrare generi e materiali di sua proprietà, prelevandoli dalle proprie scorte e dotazioni.

I detti generi e materiali saranno rimborsati al prezzo di costo aumentato di una quota di spesa di Amministrazione da stabilirsi d'accordo con l'Amministrazione coloniale.

Art. 16.

L'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania è soggetta alle norme contenute nel R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271, e successive modificazioni ed aggiunte, in quanto non siano modificate dalle presenti disposizioni o da altri provvedimenti legislativi riflettenti le particolari esigenze dell'Azienda.

Art. 17.

Gli introiti dell'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania sono ripartiti in due titoli di entrata:

1° Entrate fiscali che rappresentano l'imposta sul consumo:

a) dei tabacchi venduti in Tripolitania, esclusi i tabacchi esportati, le provviste di bordo, i prodotti secondari, i canoni, i diritti di licenza, ed i proventi diversi;

b) dei sali commestibili venduti in Tripolitania esclusi quelli per l'esportazione, per le provviste di bordo, per le industrie ed i proventi diversi;

c) dei fiammiferi venduti in Colonia esclusi i proventi diversi.

Le entrate fiscali sono stabilite in base a quote percentuali del prezzo di vendita in regime di monopolio e approvate con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, su proposta del Governatore.

2° Entrate di natura industriale e commerciale.

Art. 18.

Le entrate fiscali sono direttamente versate nella Tesoreria coloniale e vengono imputate al rispettivo articolo di bilancio coloniale dell'entrata; le entrate di natura industriale e commerciale sono direttamente versate alla contabilità speciale di cui all'art. 10 con imputazione ai rispettivi articoli del bilancio speciale dell'Azienda.

Art. 19.

Per i bisogni di cassa dell'Amministrazione dei monopoli, il Governo della Colonia può concedere, su apposito articolo di spesa da istituirsi nella categoria terza « Contabilità speciali » del bilancio della Tripolitania, somministrazioni di fondi da versarsi alla contabilità speciale istituita fra il Governatore e la locale Sezione di Regia tesoreria di cui all'art. 10.

Le somministrazioni concesse a termini del presente articolo dovranno essere restituite al bilancio della Colonia mediante versamento al corrispondente apposito articolo di entrata da istituire egualmente nella categoria terza « Contabilità speciali » a sensi dell'art. 61 del R. decreto 26 giugno 1925, n. 1271.

Art. 20.

Tutti i beni mobili ed immobili di proprietà demaniale che, alla data del presente decreto, si trovino in uso dell'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania, costituiscono contabilmente una attività del patrimonio dell'Amministrazione stessa.

Art. 21.

Il bilancio è diviso in parte ordinaria ed in parte straordinaria.

La parte ordinaria comprende le entrate e le spese di carattere normale dipendenti dall'esercizio dell'Azienda.

Fra le spese ordinarie si comprendono pure le quote destinate a costituire il fondo per il rinnovamento dei macchinari ed attrezzi, dei mobili, degli impianti, dei fabbricati e relative dipendenze.

Si inscrivono fra le entrate straordinarie gli eventuali contributi del bilancio coloniale per le spese di carattere patrimoniale, il ricavato della vendita di beni immobili, dei macchinari e materiali fuori uso pertinenti al patrimonio dell'Amministrazione dei monopoli.

Si inscrivono fra le spese straordinarie quelle destinate allo sviluppo e miglioramento degli impianti che abbiano effetto sulla consistenza patrimoniale o comunque non dipendano dal normale esercizio dell'Azienda.

Art. 22.

Con gli avanzi del bilancio si provvede, esercizio per esercizio, alla costituzione di un fondo di riserva che non può superare la somma di due milioni e che è destinato per lo sviluppo e il miglioramento degli impianti, per l'incremento della consistenza patrimoniale dell'Amministrazione dei monopoli, per l'acquisto e la produzione di materie e prodotti in eccedenza alle normali scorte, per fronteggiare eventuali disavanzi e per provvedere all'eventuale pagamento di residui e di debiti non accertati e per compensare entrate già accertate, riconosciute inesigibili.

I prelevamenti del fondo di riserva, l'assegnazione ai vari articoli del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli saranno fatti con decreto del Governatore.

Quando il fondo di riserva abbia raggiunto il limite di due milioni gli avanzi del bilancio saranno devoluti alle entrate coloniali.

Analogamente andranno a carico del bilancio coloniale le somme occorrenti alle necessità di cui al presente articolo quando non vi sia margine sufficiente nel fondo di riserva.

Art. 23.

Il conto consuntivo comprende il conto del bilancio, il conto patrimoniale ed il conto economico-industriale.

Art. 24.

Sono materie del conto di bilancio:

a) tutte le entrate ordinarie e straordinarie accertate e scadute dal 1° luglio a tutto il 30 giugno dell'anno successivo;

b) tutte le spese ordinarie e straordinarie impegnate siano o no liquidate per lo stesso periodo di tempo;

c) le riscossioni degli agenti, i versamenti nella Tesoreria ed i pagamenti effettuati nel periodo medesimo.

Art. 25.

Sono materie del conto patrimoniale le attività e le passività dell'Azienda e cioè:

1° i beni immobili e loro dipendenze;

2° i mobili, i macchinari e gli attrezzi;

3° le scorte dei prodotti sia greggi che lavorati, gli ingredienti e gli articoli vari di consumo;

4° il fondo di cassa;
5° i fondi di cui agli articoli 21 e 22;
6° i crediti ed i debiti dell'Azienda.

Il conto mette in evidenza:

a) la consistenza del patrimonio alla chiusura dello esercizio precedente;

b) le variazioni verificatesi nella consistenza stessa durante l'esercizio, indipendentemente dalla gestione del bilancio;

c) le variazioni dipendenti dalla gestione del bilancio;

d) la consistenza risultante alla fine dell'esercizio.

Art. 26.

Sono materie del conto economico-industriale:

a) le entrate di natura industriale e commerciale e qualsiasi profitto e provento di carattere ordinario derivante dal funzionamento dell'Azienda;

b) le spese generali per il funzionamento dei vari servizi, gli stipendi e le altre competenze al personale, i trasporti, le spese di mano d'opera, l'importo delle materie prime, degli articoli ed ingredienti adoperati nelle lavorazioni da valutarsi al prezzo di costo, i cali e le perdite di lavorazione, le spese di ordinaria manutenzione di immobili e macchinari, nonchè qualsiasi altra spesa e perdita che abbia attinenza alla produzione, fabbricazione e vendita dei generi di monopolio;

c) le quote da destinarsi al fondo di cui all'art. 21;

d) l'utile netto realizzato.

Il direttore dei monopoli, entro il mese di ottobre di ogni anno, presenta al Governatore il conto economico-industriale corredato di una relazione dalla quale dovranno risultare il costo di produzione dei vari generi di monopolio, le percentuali di utile e le proposte dei provvedimenti che egli ritenga opportuni per il miglioramento dei servizi.

Art. 27.

La ragioneria del Governo, nei riguardi del patrimonio e del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli della Colonia, ha le stesse attribuzioni di vigilanza e di riscontro che deve esercitare nei riguardi del bilancio e del patrimonio della Colonia.

Art. 28.

Con decreto del Ministero delle colonie di concerto con quello delle finanze saranno approvate le norme regolamentari per l'attuazione del presente decreto.

Art. 29.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme che avranno applicazione a decorrere dal 1° luglio 1932.

Art. 30.

Per l'esercizio finanziario 1932-33 il bilancio dell'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania sarà approvato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le colonie su proposta del Governatore.

Con le stesse modalità sarà provveduto per le conseguenti variazioni da apportarsi al bilancio della Colonia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

REGIO DECRETO 14 luglio 1932, n. **981**.

Proroga del termine utile per procedere alle espropriazioni dei beni immobili compresi entro il recinto dell'attuale aeroporto « Francesco Baracca » a Centocelle.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2276, registrato alla Corte dei conti il 11 gennaio 1927, col quale furono dichiarate di pubblica utilità le espropriazioni dei beni immobili compresi entro il recinto dell'attuale aeroporto « Francesco Baracca » a Centocelle (Roma) e fu fissato il termine di anni due, scaduti il 16 dicembre 1928, per compiere le espropriazioni predette;

Visti i Regi decreti 29 novembre 1928, n. 2780, e 9 ottobre 1930, n. 1432, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 19 dicembre 1928 e 15 novembre 1930, coi quali il predetto termine fu prorogato fino al 16 dicembre 1930 ed indi al 15 dicembre 1932;

Accertato che tuttora perdurano le cause eccezionali per cui fu data la proroga di termine e che perciò occorre provvedere ad una successiva proroga;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine utile per compiere le procedure di espropriazione dei beni immobili compresi entro il recinto dell'attuale aeroporto « Francesco Baracca » a Centocelle (Roma) è prorogato fino al 15 dicembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 14 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

BALBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 123. — FERZI.

REGIO DECRETO 23 giugno 1932, n. **982**.

Aggiunta di una voce alla tabella dei lavori stagionali, approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, agli effetti della limitazione obbligatoria degli orari di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura;

Visto l'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;

Visto il Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che approva la tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le

quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, che indica le industrie e le lavorazioni per le quali è consentita la facoltà di superare le otto ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro, è aggiunta la seguente voce:

Numero d'ordine	Industrie e generi di lavorazione per cui è consentita la facoltà suddetta	Periodo per il quale è consentito di superare i limiti di orario sopraindicati
41	Estrazione della colla da pelli, da ossa e da osseina.	3 mesi all'anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a S. Rossore, addì 23 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 323, foglio 87. — MANCINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1854 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bestiach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bestiach Nazario, figlio del fu Giacomo e della fu Orsola Brainich, nato a Cesari (Capodistria) l'11 maggio 1878 e abitante a Capodistria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bestiaco ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Teresa Vattovaz di Antonio e di Maria Valentich, nata a Cesari (Capodistria) il 20 novembre 1884, ed ai figli nati a Cesari (Capodistria): Albino, il 1° marzo 1911; Emilio, il 1° ottobre 1912; Casimiro, il 4 marzo 1921; Floriana, il 5 maggio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4358)

N. 1615 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Radoslovich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 10 agosto 1865 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Carcich fu Domenico e fu Anna Sablich, nata a Unie il 12 ottobre 1866, ed al figlio Domenico nato a Unie il 5 marzo 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4359)

N. 1616 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Antonio, figlio di Antonio e di Maria Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) l'8 settembre 1909 e abitante a Unie (Lussinpiccolo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Car-

cich di Antonio e di Giuseppina Carcich, nata a Unie il 22 giugno 1907, ed alla figlia Maria, nata a Unie il 7 febbraio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4360)

N. 1613 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Antonia Vallich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 10 luglio 1898 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4361)

N. 1612 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Tomasina Carcich, nato a Unie (Lussinpiccolo) il 9 dicembre 1869 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Nicolich fu Antonio e fu Tomasina Nicolich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 5 novembre 1872, ed ai figli nati a Unie: Antonia, il 17 gennaio 1907; Giustina, il 24 settembre 1909; Marco, l'11 agosto 1912, ed alla sorella Maria nata a Unie il 2 gennaio 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4362)

N. 1795 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bellanich Antonio figlio del fu Antonio e della fu Domenica Bussanich, nato a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 3 gennaio 1853 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta al figlio Antonio della defunta moglie, Maria Lettich nato a S. Pietro dei Nembi il 12 dicembre 1886 alla nuora Maria Radellich di Marco e di Caterina Budinich, moglie di Antonio Bellanich nata a S. Pietro dei Nembi il 12 giugno 1890 ed ai nipoti, figli di Antonio Bellanich e di Maria Radellich, nati a S. Pietro dei Nembi: Maria, il 16 febbraio 1914; Maria, il 20 aprile 1915; Antonio, il 17 agosto 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4363)

N. 1611 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926,

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che i cognomi « Bellanich » e « Carcich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.a Bellanich Maria ved. di Andrea figlia di Giovanni Carcich e della fu Margherita Carcich, nata a Unie (Lussinpiccolo) il 14 novembre 1875 e abitante a Unie (Lussinpiccolo), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellano » e « Carci » (Bellani ved. Maria nata Carci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bellani » anche al figlio Matteo, nato a Unie il 30 agosto 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4364)

N. 1794 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Bellanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bellanich Antonia ved. di Antonio, figlia del fu Giacomo Ragusin e della fu Orsola Barichievich, nata a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande) il 30 ottobre 1867 e abitante a S. Pietro dei Nembi (Lussingrande), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bellani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzietta anche ai figli nati a S. Pietro dei Nembi: Marco, il 27 novembre 1901; Carmela, il 31 gennaio 1905; Simone, il 16 aprile 1907, alla nuora Margherita Gerolimich di Fortunato e fu Vincenza Lettich, moglie di Marco Bellanich, nata a S. Pietro dei Nembi il 5 febbraio 1904, alla nipote Chiara figlia di Marco Bellanich e di Margherita Gerolimich, nata a S. Pietro dei Nembi il 27 agosto 1927, ed alla cognata Domenica Bellanich fu Marco, nata a S. Pietro dei Nembi il 4 gennaio 1863.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 novembre 1930 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(4365)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 17 agosto 1932 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1932 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932.

(6117)

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso, il 16 agosto 1932, alla Presidenza della Camera dei deputati il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709, e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(6118)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 agosto 1932-X, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1932, n. 166, concernente sgravi a favore degli Enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario.

(6119)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento e svincolo di titolo di rendita consolidato 3,50 % (1926).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 154.

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3.50 % (1906) n. 456013 dell'annua rendita di L. 70, intestato a Zanello Elisa-Luigia fu Domenico, moglie di Pollino Secondo, domiciliata in Vercelli (Novara), e vincolata quale parte di dote costituita alla titolare stessa dal di lei genitore.

Essendo detto certificato privo del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pag. del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, a norma dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2645)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3 *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco N. 4)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	415603	175 —	Bari *Virginia Carmela* fu Saverio moglie di Vincenzo Spagnolo fu Oronzo, dom. a Campi Salentina (Lecce).	Bari *Virginia Maria Carmela* fu Saverio ecc. come contro.
»	465599	175 —	Bari Carmela fu Saverio moglie di Vincenzo Spagnolo dom. a Campi Salentina (Lecce).	Bari Virginia Maria Carmela fu Saverio ecc. come contro.
Cons. 5 % 5 % P. L.	513711 64469	4.745 — 4.955 —	Braida Elda fu *Giovanni-Battista* moglie di Pasqualis Arturo, dom. in Vittorio Veneto (Treviso) con vincolo dotale.	Braida Elda fu Tito Giovanni Battista, ecc. come contro.
Cons. 5 %	273064	330 —	Ripamonti Egidio fu *Giacomo*, minore sotto la tutela di Macchi Ercole fu Francesco, dom. in Milano, con usufrutto vitalizio a Macchi *Clementina* fu Francesco ved. Ripamonti Giacomo interdetta sotto la tutela di Macchi Ernesto fu Francesco.	Ripamonti Egidio fu *Giovanni Giacomo* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Macchi *Elisa* fu Francesco ved. Ripamonti *Giovanni Giacomo* ecc. come centro.
»	116861	55 —	*Pancato Sebastiano* fu Pietro, minore sotto la tutela di Piglione Felice fu Cesare, dom. in Camerano Casasco (Alessandria).	*Paniate Serafino Luigi Sebastiano* fu Pietro, ecc. come contro.
3,50 %	553676	168 —	Pansera Carolina fu Luigi, moglie di Falcone *Antonio*, dom. in Pico (Caserta), vincolata	Pansera Carolina fu Luigi, moglie di Falcone *Erasmo Antonio*, dom. in Pico (Caserta) vincolata.
»	375956	140 —	Bisiè *Palmira* fu Vittorio, moglie di Giordana Felice, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio a favore di Bolla Rosa fu Giuseppe.	Bisiè *Maria-Rosa-Palma-Vittoria* fu Vittorio ecc. come contro; con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	349936	45 —	Voltancoli *Angiolo* fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Carloni Anna fu Domenico, ved. di Voltancoli Emilio, dom. a Firenze.	Voltancoli *Angiola* fu Emilio ecc. come contro.
»	349938	10 —	Intestata come la precedente con vincolo di usufrutto a Carloni Anna fu Domenico ved. Voltancoli.	Intestata come sopra, con vincolo come contro.
»	368436	1.600 —	Iaria Santina di Vincenzo, *nubile* dom. a Palazzolo (Siracusa).	Iaria Santina di Vincenzo, *moglie di Brancati Giuseppe*, dom. a Palazzolo (Siracusa).
3,50 %	792102	94,50	Spera Teresa di Antonio, *nubile*, dom. a Satriano di Lucania (Potenza).	Spera Teresa di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a *Satriano di Lucania* (Potenza).
Cons. 5 %	157509	50 —	Spera Teresa di Antonio, *nubile*, dom. a *Satriano (Catanzaro)*.	Spera Teresa di Antonio, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. a *Satriano di Lucania (Potenza)*.
3,50 %	337390	66,50	Ciatti *Aida* fu Attilio, minore sotto la p. p. della madre Marozzi Antonietta, dom. a Milano; con usufr vitalizio a favore di Marozzi Antonietta fu Ercole, vedova di Ciatti Attilio.	Ciatti *Maria-Celestina Ada* fu Attilio, ecc. come contro; con usufrutto come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 luglio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4210)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sotto indicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione Generale nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 3 — Numero del certificato provvisorio: 387 — Consolidato 5 % — Data: 6 dicembre 1925 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Pepi Carolina fu Giovanni, domic. a Firenze — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 4 — Numero del certificato provvisorio: 11355 — Consolidato 5 % — Data: 19 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Siena — Intestazione: Nocciolini Torello fu Cristoforo, domic. a Sinalunga (Siena) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 7 — Numero del certificato provvisorio: 491 — Consolidato 5 % — Data: 23 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lugo — Intestazione: Massella Maria di Vladimiro, minore, domic. a Lugo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 2762 — Consolidato 5 % — Data: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Società Operaia di M. S. di S. Benedetto — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 9 — Numero del certificato provvisorio: 9119 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Lucarelli Filomeno fu Nicola, domic. a Colledanchise (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 10 — Numero del certificato provvisorio: 7249 — Consolidato 5 % — Data: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Mancone Taddeo fu Domenicantonio, domic. a Venafro (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 11 — Numero del certificato provvisorio: 8845 — Consolidato 5 % — Data: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Lucchese Giovanni fu Vincenzo, domic. a Portocannone (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 12 — Numero del certificato provvisorio 1748 — Consolidato 5 % — Data: 31 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Rovigo — Intestazione: Negri Agostino fu Silvestro, domic. a Calto (Rovigo) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 13 — Numero del certificato provvisorio: 518 — Consolidato 5 % — Data: 13 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Trapella Luigi fu Giuseppe Ippolito, domic. a Berra Ferrarese — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 14 — Numero del certificato provvisorio: 9336 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Carminati Pietro fu Giacomo, domic. a Torella del Sannio (Campobasso) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 15 — Numero del certificato provvisorio: 4700 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Campobasso — Intestazione: Gentile Alfeo fu Gaetano, domic. a Miranda (Campobasso) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 16 — Numero del certificato provvisorio: 7335 — Consolidato 5 % — Data: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Trento — Intestazione: Micheletti Aldo fu Gualtiero, domic a Mezzolombardo (Trento) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 18 — Numero del certificato provvisorio: 8 — Consolidato 5 % — Data: 26 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Tolmino — Intestazione: Fattor Antonio fu Giovanni, domic a Tolmino (Gorizia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 19 — Numero del certificato provvisorio: 7404 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Gallerani Fortunato fu Desiderio, domic. a Chiesuol del Fosso (Ferrara) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 20 — Numero del certificato provvisorio: 2936 — Consolidato 5 % — Data: 3 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Fergnani Paolo fu Giovanni, domic. a Vigarano Mainarda (Ferrara) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 21 — Numero del certificato provvisorio 1457 — Consolidato 5 % — Data: 4 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Capotosti Francesco fu Filippo, domic. a Moresco (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 22 — Numero del certificato provvisorio: 7696 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Lauri Fortunato fu Lauro, domic. a Monterubbiano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 23 — Numero del certificato provvisorio: 7688 — Consolidato 5 % — Data: 22 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Amurri Nazzareno fu Pietro, domic. a Monterubbiano (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 24 — Numero del certificato provvisorio 1776 — Consolidato 5 % — Data: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Imperia — Intestazione: Canavero Antonio, domic. a San Remo (Imperia) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 25 — Numero del certificato provvisorio: 3428 — Consolidato 5 % — Data: 15 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ascoli Piceno — Intestazione: Perticara Raffaele fu Pasquale, domic. a Fermo (Ascoli Piceno) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 842 — Consolidato 5 % — Data: 29 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Pescia — Intestazione: Angeli Primo fu Rocco, domic. a Pescia — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 27 — Numero del certificato provvisorio 35431 — Consolidato 5 % — Data: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Napoli — Intestazione: Lippiello Antonio fu Raffaele, domic. a S. Martino Valle Caudina (Avellino) — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio: 13326 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Asilo Ferrari-Corbelli — Capitale: L. 3800.

Numero d'ordine del Registro smarrimenti: 29 — Numero del certificato provvisorio 17089 — Consolidato 5 % — Data: 21 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Reggio Emilia — Intestazione: Asilo Ferrari-Corbelli — Capitale: L. 1200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 30 — Numero del certificato provvisorio: 7334 — Consolidato 5 % — Data: 18 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ferrara — Intestazione: Perboni Augusto di Primo, domic. a Bondeno (Ferrara) — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 31 — Numero del certificato provvisorio: 3865 — Consolidato 5 % — Ufficio di emissione: Pisa — Intestazione: Fichi Nestore di Oreste, domic. a Pisa. — Capitale: L. 200.

Roma, 1° agosto 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6090)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.